



LA NUOVA PAC

ISTRUZIONI PER L'USO



COLDIRETTI

LA NUOVA PAC - INDICE

PAG 4...	COLDIRETTI MARCHE E LA RIFORMA
PAG 7...	COS'È IL PREMIO UNICO AZIENDALE?
PAG 8...	CHI HA DIRITTO AL PREMIO UNICO?
PAG 9...	COME SARANNO CALCOLATI I DIRITTI?
PAG 10...	COME SI FISSANO I DIRITTI?
PAG 12...	TRASFERIMENTO DEI DIRITTI
PAG 13...	VENDITA E AFFITTO DEI TERRENI
PAG 14...	COSA CI ASPETTA NEI PROSSIMI MESI?
PAG 16...	PAGAMENTI ACCOPPIATI E DISACCOPPIATI

PAG 17...	CIRCOSTANZE ECCEZIONALI
PAG 18...	COSA SONO I DIRITTI SPECIALI?
PAG 19...	COS'È LA RISERVA NAZIONALE?
PAG 20...	COS'È LA MODULAZIONE?
PAG 21...	COS'È LA CONDIZIONALITÀ?
PAG 23...	ART.69: IL PREMIO DI QUALITÀ
PAG 24...	ART. 69: IL SETTORE ZOOTECNICO
PAG 26...	ART. 69: I SEMINATIVI

COLDIRETTI MARCHE E LA RIFORMA

La riforma della Pac rappresenta una svolta nel modo di erogare gli aiuti comunitari al settore agricolo da parte dell'UE: le motivazioni che hanno determinato questo cambiamento stanno in complesse relazioni internazionali (Wto, allargamento ad est dell'UE, globalizzazione del mercato, rivendicazioni da parte dei Paesi del G20...) e in uno scenario interno caratterizzato da una sempre minore sostenibilità della Pac agli occhi del cittadino contribuente. Da qui la necessità di "rimotivare" la spesa Pac verso l'opinione pubblica e rinsaldare il "Patto con il consumatore" che Coldiretti si è data come linea strategica.

Il disaccoppiamento

1. mette in trasparenza la filiera;
2. libera la parte agricola dai vincoli della caccia ai sussidi: la libertà di produrre ciò che il mercato remunera veramente e più convenientemente dal punto di vista economico spinge verso una maggiore efficienza della gestione aziendale;
3. ricolloca i centri di costo nella filiera, prima drogati dal sostegno ai prezzi e dall'aiuto accop-

piato alle produzioni. La riforma è stato il risultato della concertazione: per la prima volta le scelte sono state determinate a partire dal confronto in sede di Tavolo Agroalimentare, dimostrando l'efficacia del metodo della concertazione e del confronto con tutti gli attori coinvolti.

Il successo maggiore è stato l'aver assicurato al settore agricolo attraverso la riforma i pagamenti comunitari fino al 2013: la certezza di risorse finanziarie per un decennio non era affatto scontata, e aver ottenuto questo risultato ha significato dare un elemento di certezza e stabilità agli agricoltori, in vista delle loro scelte colturali e imprenditoriali.

Inoltre, l'entrata in vigore del pagamento unico rappresenta una modalità attraverso cui perseguire l'obiettivo della semplificazione amministrativa e diminuire l'onere a carico degli agricoltori (una sola domanda all'anno, anziché tante domande di aiuto).

Nello specifico delle varie misure, seguono alcuni commenti Coldiretti:

Qualcosa in più sulla riserva andava detto con riferimento alle situazioni particolari e ai giovani agricoltori.

Positivo il continuo riferimento allo strumento dell'articolo 69 come "incentivo" a politiche della qualità in settori strategici (grano duro, zootecnia), che va gestito a livello territoriale (Regione).

Bisogna chiarire il rapporto con lo Sviluppo rurale anche se appare positivo l'indirizzo nazionale sulle

politiche della qualità; infatti, rispetto alla convinzione diffusa che siano diminuite le risorse, occorre chiarire che si tratta non di un taglio, ma di un parziale spostamento delle stesse risorse dal primo pilastro (spesa tradizionale, misure di mercato), al secondo pilastro (spesa innovativa e di qualità, a favore di politiche di sviluppo rurale).

Occorre sottolineare con maggior enfasi la riforma dello sviluppo rurale in un'ottica di complementarietà e sinergia con gli strumenti della Pac soprattutto quando una linea strategica è la valorizzazione dell'impresa e del territorio.

E' apprezzabile il riferimento alle politiche del territorio come linea strategica nazionale. Appare sbrigativa l'esclusione dell'ipotesi di regionalizzazione; sarebbe stata possibile una regionalizzazione minimale con lo scopo di ridurre i problemi evidenziati dalla scelta del governo italiano sulle opzioni della Riforma Fischler.

In conclusione, ora occorre valorizzare le positività della Riforma, facendo in modo da ottenere il massimo risultato dalla combinazione delle misure della Pac con la legge di orientamento, le politiche per la qualità, il successo dell'indicazione obbligatoria dell'origine in etichetta, le politiche per lo sviluppo rurale per un'agricoltura sempre più multifunzionale.

COS'È IL PREMIO UNICO AZIENDALE?

Rappresenta la nuova modalità di pagamento diretto agli agricoltori, ed è diviso in diritti all'aiuto. Ogni agricoltore beneficia di un pagamento unico disaccoppiato (svincolato dalle produzioni), basato

su quanto percepito nel triennio 2000-2002.

Il premio unico è condizionato al rispetto dell'eco-condizionalità.

I diritti potranno essere esercitati su altrettanti ettari di terreni ammissibili, ovvero su tutte le superfici a SAU (comprese prato e pascolo) a esclusione delle colture permanenti (vigneti, frutteti) e delle colture orticole sia da consumo fresco che da trasformato.

Non è possibile piantare ortofrutticoli, nemmeno come seconda coltura, salvo autorizzazione futura da parte del Ministero.

CHI HA DIRITTO AL PREMIO UNICO?

1. Agricoltori che hanno fruito nel periodo di riferimento di almeno uno dei regimi di sostegno ammessi al disaccoppiamento;
2. Agricoltori che hanno ricevuto l'azienda, o parte di essa, per via ereditaria da un agricoltore che ne aveva diritto;
3. Agricoltori che hanno ricevuto un diritto alla riserva nazionale.
In caso di successione, basterà presentare ai CAA Coldiretti i documenti giustificativi; nella successione anticipata vanno ricompresi: il consolidamento dell'usufrutto da parte del nudo proprietario e tutti i casi in cui l'agricoltore abbia ricevuto a qualsiasi titolo l'azienda da un altro agricoltore, al quale può succedere per via ereditaria: è per esempio il caso dell'affitto dei terreni dai genitori al figlio.

COS'È IL PREMIO UNICO AZIENDALE?

Rappresenta la nuova modalità di pagamento diretto agli agricoltori, ed è diviso in diritti all'aiuto. Ogni agricoltore beneficia di un pagamento unico disaccoppiato (svincolato dalle produzioni), basato su quanto percepito nel triennio 2000-2002.

Il premio unico è condizionato al rispetto dell'eco-condizionalità.

I diritti potranno essere esercitati su altrettanti ettari di terreni ammissibili, ovvero su tutte le superfici a SAU (comprese prato e pascolo) a esclusione delle colture permanenti (vigneti, frutteti) e delle colture orticole sia da consumo fresco che da trasformato.

Non è possibile piantare ortofrutticoli, nemmeno come seconda coltura, salvo autorizzazione futura da parte del Ministero.

COME SI FISSANO I DIRITTI?

Attraverso la **ricognizione preventiva**, entro il 10 dicembre 2004: in questa fase devono comunicati ad Agea, tramite i CAA (Centri di assistenza agricola), tutti gli eventi che hanno modificato la situazione dell'azienda: cambio di denominazione, scissioni, fusioni, circostanze eccezionali.

A partire dal mese di Agsoto, Agea ha inviato una lettera agli agricoltori, sia quelli che hanno usufruito di premi Pac nel triennio di riferimento, sia quelli che ne hanno beneficiato nel 2003 e 2004, ma non nei tre anni precedenti.

La lettera Agea contiene una scheda per la verifica aziendale, nella quale si trovano i dati identificativi dell'azienda e la media dei dati del triennio di riferimento, relativi alle varie tipologie di aiuti (compreso il set aside) ricevuti nel triennio 2000-2002.

I dati della scheda servono a fare una "fotografia" dell'azienda durante il periodo di riferimento, relativamente alla superficie e ai capi posseduti, sia quelli dichiarati che quelli ammessi, anche se il pagamento non è effettivamente avvenuto.

L'agricoltore deve controllare attentamente la scheda, e verificare non solo la correttezza dei dati identificativi dell'azienda e della media della superficie e dei capi ammissibili all'aiuto, ma anche l'eventuale intervento di cause modificative dello stato giuridico dell'azienda, l'esistenza di circostanze eccezionali o cause di forza maggiore che possono influire sull'assegnazione e sul calcolo dei diritti.

In questi casi, infatti, l'agricoltore può chiedere che il calcolo dei diritti avvenga in base a uno solo o due degli anni di riferimento, o addirittura sul triennio 1997-1999.

L'agricoltore, con la lettera Agea, deve rivolgersi al CAA Coldiretti (Centro di Assistenza Agricola) della sua zona, e verificare insieme ai tecnici se sono avvenuti cambiamenti o se al contrario basta confermare la situazione di cui Agea è a conoscenza. Questa fase termina il 10 dicembre 2004.

TRASFERIMENTO DEI DIRITTI

Solo dopo averli fissati, i diritti della Pac possono essere trasferiti:

- " Per successione mortis causa, e per successione anticipata;
- " Per compravendita, con o senza la terra corrispondente;
- " Per affitto, ma solo con la terra corrispondente.

Il trasferimento dei diritti -tranne nel caso di successione mortis causa -può avvenire solo all'interno dello stesso Stato membro; inoltre -sempre escludendo il trasferimento per successione -il trasferimento dei titoli è soggetto a rilevanti trattenute la cui entità è decisa dallo Stato membro. In Italia, nel caso di vendita senza terra, la trattenuta è del 50% nei primi tre anni, e del 30% dal 2008 in poi; nel caso di vendita con la terra la trattenuta è del 10%, che diventa 5% se la vendita riguarda l'intera azienda. Si tratta di modi per scoraggiare passaggi eccessivi e speculazioni; allo stesso scopo, è stato previsto che l'agricoltore che vuole vendere i propri titoli senza terra, deve prima utilizzare i diritti per almeno l'80% e per almeno un anno civile. Al fine di agevolare il passaggio di titoli a giovani agricoltori, è invece previsto che nessuna trattenuta sarà operata se il trasferimento avviene a favore di giovani che iniziano l'attività. Le trattenute in ogni caso, finiscono nella riserva nazionale, e quindi vengono destinate a chi dimostri di possedere determinati requisiti.

VENDITA E AFFITTO DEI TERRENI

Nel caso di vendita del terreno avvenuta tra il 2002 e il 10 novembre 2004 con clausola della cessione anche dei diritti, il vecchio e il nuovo proprietario faranno richiesta di fissazione dei diritti congiuntamente, allegando l'atto di passaggio di terreni e diritti con conseguente assegnazione all'acquirente.

In caso di affitto dopo il 2002 ed entro il 15 maggio 2005, con la clausola di affitto dei titoli, il proprietario può fissare i diritti presentando al 15/05/05 la domanda di fissazione, e allegando il contratto: l'affittuario contemporaneamente farà domanda di fissazione e premio allegando sempre il contratto, e i diritti saranno utilizzati dall'affittuario per tutta la durata dell'affitto.

COSA CI ASPETTA NEI PROSSIMI MESI?

Terminata la ricognizione preventiva (10 dicembre 2004), durante la quale gli agricoltori possono rivolgersi ai CAA (Centri Assistenza Agricola) riconosciuti e confermare o modificare i dati in possesso di Agea, ha inizio la fase di fissazione provvisoria dei titoli, durante la quale Agea invia agli aventi diritto una comunicazione contenente tre dati importantissimi, e che costituiscono la base del calcolo dell'importo del pagamento unico aziendale:

- Importo di riferimento;
- Numero di ettari;
- Numero e valore dei titoli all'aiuto.

Terminata anche questa fase (31 marzo 2005), **entro il 15 maggio l'agricoltore è tenuto a fare domanda di pagamento unico**: la fissazione definitiva dei titoli è subordinata alla presentazione di tale domanda. All'agricoltore, per fare domanda di pagamento unico, basterà dimostrare di possedere 0,3 ha di terreno ammissibile: in questo caso, l'agricoltore può fissare tutti i diritti che ha maturato, ma per percepire il pagamento unico dovrà comunque abbinare i titoli ad altrettanti ettari ammissibili. Nella domanda di pagamento, infatti, l'agricoltore deve indicare le particelle abbinate ai titoli all'aiuto: su queste particelle è possibile coltivare qualsiasi cosa, ad eccezione delle colture permanenti (vigneti, oliveti, frutteti...), degli ortofrutticoli freschi e di quelli da destinare alla trasformazione, e delle patate per il consumo diretto.

PAGAMENTI DISACCOPIATI

(ENTRANO NEL CALCOLO DEL PAGAMENTO UNICO AZIENDALE)

- SEMINATIVI, COMPRESO IL PAGAMENTO SUPPLEMENTARE AL GRANO DURO E IL SET ASIDE;
- LEGUMINOSE DA GRANELLA (CECI, VECCE E LENTICCHIE);
- CARNI BOVINE (PREMIO ALLA MACELLAZIONE, BOVINI MASCHI E VACCHE NUTRICI);
- CARNI OVICAPRINE;
- FORAGGI ESSICCATI (PARTE SPETTANTE ALL'AGRICOLTORE);
- PRODOTTI LATTIERO-CASEARI (DAL 2006);
- OLIO D'OLIVA (60% MINIMO E DAL 2006: CALCOLO BASATO SU 4 CAMPAGNE COMMEZZAZIONE 1999-2003).

PAGAMENTI CHE RESTANO ACCOPPIATI

(NECESSITANO DI APPOSITA RICHIESTA)

- SEMENTI CERTIFICATE (30-50 €/Q.LE; FARRO, MEDICA, TRIFOGLIO, ECC...) (N.B. SULLO STESSO TERRENO NON SI PUÒ PERCEPIRE ANCHE IL PREMIO UNICO);
- FORAGGI ESSICCATI (PARTE PER IL DISIDRATATORE);
- PREMIO SUPPLEMENTARE GRANO DURO (40 €/HA, ZONE TRADIZIONALI, TUTTE LE VECCHIE VARIETÀ RICONOSCIUTE);
- PIANTE PROTEICHE (55; 57 €/HA);
- COLTURE ENERGETICHE (45 €/HA);
- FRUTTA A GUSCIO (241,50 €/HA);
- PRODOTTI LATTIERO-CASEARI (FINO AL 2005);
- OLIO (IN PARTE, DAL 2006).

CIRCOSTANZE ECCEZIONALI E VINCOLO AGROAMBIENTALE

Cosa succede a chi nel triennio di riferimento ha fatto biologico o ha aderito alle misure agroambientali previste dal Reg. Cee 2078/92 e Reg. Cee 1257/99 (misura F)?

La nuova Pac prevede una serie di “circostanze eccezionali”, in cui sono ricomprese: malattia del titolare, calamità naturali, epizootie, eventi accidentali (distruzione fortuita di fabbricati adibiti ad allevamento, furto d’animali, incendio doloso), vincolo agroambientale. Nel caso si sia verificata una delle circostanze previste, l’agricoltore può chiedere che l’importo di riferimento sia calcolato su un anno o due, o sul triennio 1997-1999, se la circostanza in questione si è protratta per tutto il triennio di riferimento: Il fatto che questo principio sia valido anche per chi ha fatto agricoltura biologica o integrata, e quindi pratiche rispettose dell’ambiente, serve a tutelare agricoltori che si vedrebbero penalizzati dalle modalità di calcolo della nuova Pac.

COSA SONO I DIRITTI SPECIALI?

Si tratta dei diritti di agricoltori che:

-non possiedono superfici utili per il calcolo dei diritti o non hanno dichiarato ettari nel periodo di riferimento;

-sono titolari di diritti superiori a 5.000 €/ha.

E' per esempio il caso di allevatori che hanno ricevuto nel periodo di riferimento premi zootecnici, ma che non erano soggetti all'obbligo di dichiarare le superfici coltivate (allevatori senza terra). In questo caso l'agricoltore percepirà annualmente l'importo che gli spetta, senza la necessità di dimostrare di coltivare un numero di ettari ammissibili pari al numero dei diritti ricevuti.

L'allevatore è però tenuto al mantenimento di almeno il **50% dell'attività agricola svolta nel triennio di riferimento, espressa in Unità di bestiame adulto (UBA).**

COS'È LA RISERVA NAZIONALE?

La riserva è un contenitore di compensazione degli importi di riferimento.

Si alimenta con queste risorse:

- Fino al 3% di riduzione generale degli importi di riferimento;
- Eventuale differenza tra il massimale e la somma dei diritti fissati dagli agricoltori;
- Trattenuta sui passaggi di diritti;
- Diritti inutilizzati per tre anni;

A chi andranno distribuiti i diritti della riserva?

- Aziende avute in eredità, affittate nel periodo 2000-2002;
- Aziende costituite dopo il 2002;
- Aziende che hanno fatto investimenti fino al 15/05/2004;
- Aziende che dal 1/1/2003 al 15/05/2004 hanno preso in affitto per 5 o più anni terreni ammissibili;
- Aziende che hanno effettuato riconversioni della produzione (latte-carne). I diritti ricevuti dalla riserva si perdono dopo un solo anno di non utilizzo; pertanto, vanno utilizzati interamente per 5 anni.

COS'È LA MODULAZIONE?

Taglio (**3% nel 2005, 4% nel 2006, 5% dal 2007 al 2013**) del complesso degli aiuti diretti oltre i 5.000 euro di premio). Ciò andrà ad aumentare le risorse per le politiche di sviluppo rurale, a favore della qualità, del benessere degli animali, del rispetto degli standard e dell'audit aziendale.

ANNO	2005	2006	2007-2013
Primi 5.000 € (franchigia)	0%	0%	0%
Oltre 5.000 €	3%	4%	5%

COS'È LA CONDIZIONALITÀ?

Idea di “condizionare” il sostegno al rispetto di standard agroambientali, di sicurezza alimentare e di benessere animale; al mantenimento della terra in buone condizioni agronomiche. Si tratta di consolidare un principio fondante di un nuovo patto tra agricoltori e società, che condiziona il sostegno pubblico a comportamenti eco-compatibili. Al rispetto dei requisiti previsti dai cosiddetti “criteri di gestione obbligatoria” (Allegato III del Reg. 1782/03) sono tenuti tutti coloro che hanno diritto al premio unico; inoltre, i criteri di gestione vanno rispettati su **qualsiasi attività agricola** (che riceva o no pagamenti diretti) e **su qualsiasi superficie** agricola dell'azienda che chiede il premio unico, **anche sulle superfici non coltivate**.

La condizionalità prevede inoltre il rispetto di “buone condizioni agronomiche e ambientali” (Allegato IV), che si riferiscono a **qualsiasi attività agricola** (che riceva o no pagamenti diretti) e **su qualsiasi superficie** agricola dell'azienda, **anche non coltivata, e anche se l'azienda non ha maturato diritti e quindi non riceve contributi Pac**.

CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI BASATI SU UN INSIEME DI NORME EUROPEE (ALLEGATO III)

- PROTEZIONE DELLE ACQUE SOTTERRANEE DALL'INQUINAMENTO DA FITOFARMACI, FANGHI DI DEPURAZIONE E DA NITRATI (**DECRETI REGIONE MARCHE N.10 E N.121 DI SETTEMBRE 2003 SULLE ZONE VULNERABILI DA NITRATI DI ORIGINE AGRICOLA**), SIA ESSI PROVENIENTI DA CONCIMAZIONI CHIMICHE CHE ORGANICHE
- PARTICOLARE ATTENZIONE AL **BENESSERE ANIMALE**, ALLA LORO IDENTIFICAZIONE (MARCATURA) NONCHÉ ALL'ACCUMULO E SMALTIMENTO DEGLI EFFLUENTI ZOOTECNICI
- NORMATIVE REGIONALI DA DEFINIRE PER LA CONSERVAZIONE DEGLI HABITAT NATURALI DELLA FLORA E DELLA FAUNA SELVATICHE

BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE E AMBIENTALI (ALLEGATO IV)

- DIVIETO BRUCIATURA **STOPPIE**
- MANTENIMENTO BUONA STRUTTURA DEL SUOLO (NO ALLA **COMPATTAZIONE** CON MACCHINE AGRICOLE, EVITARE "CALDA-FREDDA")
- ESECUZIONE SOLCHI E **SCOLINE** NEI TERRENI IN PENDIO OGNI 60M
- **AVVICENDAMENTO** QUADRIENNALE DELLE COLTIVAZIONI (OBBLIGO DI COLTURE DA RINNOVO – PER ES. MAIS, SORGO, PROTEICHE, GIRASOLE, BARBABIETOLA, FORAGGERE, SET ASIDE - DOPO 2-4 ANNI DI CEREALI A PAGLIA)
- BUONA GESTIONE DELLE **SUPERFICI INCOLTE** (SFALCI O TRINCIATURE E REGIMAZIONE DELLE ACQUE)
- MANTENIMENTO DEGLI ELEMENTI CARATTERISTICI DEL PAESAGGIO, **SIEPI E ALBERATURE** (PARTICOLARE ATTENZIONE ALLA MANUTENZIONE DEGLI OLIVETI)

ART.69: COSA FARE PER AVERE DIRITTO AL PREMIO QUALITÀ?

E' un premio supplementare, nel senso che si aggiunge al premio unico aziendale e non lo sostituisce;
E' un premio "accoppiato", ossia legato al possesso di determinati requisiti e comportamenti da parte dell'agricoltore;

Da dove prenderemo le risorse per l'articolo 69? Le risorse deriveranno da un taglio dei massimali per i settori interessati: 8% nel settore seminativi; 7% nella zootecnia bovina; 5% per gli ovi-caprini.

Il premio massimo è di 180 €/ha per i seminativi e 180 €/capo per la carne bovina: il premio effettivo potrebbe aggirarsi per il primo anno intorno ai 40-50 €;

I criteri per avere diritto al premio sono validi per il 2005: a fine anno un comitato pariparitetico Mipaf-Regioni-OOPP valuterà se è il caso di cambiare qualcosa.

QUALI SONO LE CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ ALL'ART.69 NEL SETTORE ZOOTECNICO?

Il 7% della componente carni bovine sarà destinato a chi alleva:

- vacche nutrici di razze specializzate da carne iscritte nei libri genealogici o nei registri anagrafici;
- vacche nutrici a duplice attitudine, con i seguenti vincoli:
 - o rispetto di un carico di bestiame per ettaro uguale o inferiore a 1,4 UBA per ettaro di SAU foraggiera;
 - o obbligo di pascolo permanente di almeno il 50% della superficie foraggiera;
- vacche nutrici di razze diverse da quelle iscritte nei libri genealogici, di età inferiore ai 7 anni e bovini detenuti in azienda per almeno 7 mesi, di età compresa tra gli 8 e i 20 mesi.

Anche in questi due casi, vanno rispettati questi vincoli:

- o rispetto di un carico di bestiame uguale o inferiore a 1,4 UBA ad ettaro di SAU foraggiera,
 - o possesso di un numero di capi medio in un anno superiore a 5 UBA;
 - o obbligo di pascolo permanente di almeno il 50% della superficie foraggiera;
- bovini macellati in età superiore ai 12 mesi e inferiore a 26 mesi, ed etichettati secondo le disposizioni del Mipaf, con l'indicazione in etichetta della denominazione dell'azienda di allevamento del bovino;

Per quanto riguarda le carni ovine e caprine, il 5% del massimale verrà distribuito ad allevatori singoli o associati con più di 50 capi, che conducono gli animali al pascolo per almeno 120 giorni.

QUALI SONO LE CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ ALL'ART.69 NEL SETTORE SEMINATIVI?

Per avere diritto al premio, l'agricoltore deve...

- Fare grano duro, o grano tenero, o mais utilizzando sementi certificate non OGM e appartenenti a un elenco di varietà definito (sarà definito a breve il quantitativo minimo di seme/ha da usare per avere il premio).
- Applicare, utilizzando sementi certificate non OGM, l'avvicendamento almeno biennale alternando cereali autunno-vernini a colture miglioratrici o da rinnovo.



COLDIRETTI



COLDIRETTI
MARCHE
ANCONA
ASCOLI PICENO
MACERATA
PESARO URBINO

QUESTA PUBBLICAZIONE È STATA REALIZZATA CON IL CONTRIBUTO DELLA L.R. 37/99-P.O. 2003-2005
LINEA D'AZIONE: DIVULGAZIONE, ANIMAZIONE, INFORMAZIONE.